

Regolamento per le iniziative culturali e sociali degli studenti

ARTICOLO 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Salerno promuove, sostiene e valorizza le attività autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, conformemente a quanto previsto dell'art. 50 dello Statuto di Ateneo.
2. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 3 agosto 1985, n. 429 e s.m.i., in attuazione del Decreto Ministeriale 15 ottobre 1986, n. 280500, disciplina le procedure per l'attribuzione, l'utilizzazione e la rendicontazione dei fondi destinati alle iniziative culturali e sociali degli studenti.

ARTICOLO 2 – Commissione

1. Per l'utilizzazione dei Fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali, è costituita un'apposita commissione del Consiglio di Amministrazione composta da:
 - a) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione in numero non inferiore a due;
 - b) pari numero di rappresentanti dei docenti scelti dallo stesso Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti.
2. La Commissione ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione. I compiti della Commissione cessano qualora perdano la qualità di componenti del Consiglio stesso.
3. Il Presidente è eletto nel proprio seno dalla Commissione fra i rappresentanti dei professori.
4. La Commissione è convocata dal Presidente ordinariamente almeno due volte all'anno, straordinariamente sempre che occorra o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno quattro componenti; per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 3 - Soggetti richiedenti

1. La richiesta di utilizzazione del fondo destinato ad iniziative culturali e sociali, può essere presentata da:
 - a) associazioni studentesche accreditate iscritte all'Albo, ai sensi della vigente normativa di Ateneo;
 - b) gruppi di studenti universitari composti da almeno cinquanta studenti regolarmente iscritti in corso o fuori corso da non più di un anno.

ARTICOLO 4 - Procedimento

1. Le iniziative ed attività culturali e sociali da svolgere nel corso di un anno accademico vanno finanziate sulla base delle disponibilità di bilancio iscritte nell'apposito capitolo dell'anno finanziario in corso al momento della presentazione delle richieste.
2. La Commissione, subito dopo l'approvazione del bilancio preventivo tenuto conto dell'importo approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, e comunque non oltre il 30 gennaio di ciascun anno, determina i criteri di massima per la distribuzione del fondo a disposizione e ne dà idonea pubblicità nell'ambito dell'Ateneo indicando l'ammontare del fondo stesso. La Commissione definisce gli eventuali obiettivi specifici che l'Ateneo intende promuovere ed i parametri generali di valutazione della qualità dei progetti.

3. La Commissione può stabilire, tra i criteri di massima, l'accantonamento di una quota parte del fondo, non superiore al 15% del suo ammontare, per finanziare attività per esigenze sopravvenute o per modifiche o integrazioni di piani già approvati.

4. L'Ateneo, con apposito Bando emanato con Decreto del Rettore, definisce, altresì i termini di presentazione delle richieste di finanziamento, le modalità di presentazione delle domande, con apposita procedura predisposta dall'Amministrazione, di trasmissione della documentazione, di rendicontazione e di liquidazione delle spese e dispone in ordine ad ogni altro adempimento non previsto dal presente Regolamento.

5. Le richieste di finanziamento per le iniziative ed attività, di cui al presente Regolamento, vanno presentate alla Commissione, di cui all'art. 2, entro i termini previsti dal Bando e comunque di norma entro il 30 maggio e devono contenere:

a) l'indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede il contributo delle relative spese e dei periodi di svolgimento e delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti;

b) il preventivo di spesa per ciascuna iniziativa;

c) la designazione di un delegato o di un supplente, quale responsabile nei confronti dell'università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative.

6. Nei termini previsti dal Bando, e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno, la Commissione, di cui all'art. 2, delibera sulle richieste presentate.

7. Nel caso sia stato disposto l'accantonamento di cui al precedente comma 3, le richieste vanno presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo e la Commissione delibera sulle stesse entro il 15 febbraio dello stesso anno.

8. La Commissione svolge, altresì, funzioni di controllo sull'effettivo svolgimento delle attività poste in essere per le iniziative finanziate, effettuando monitoraggi in itinere anche con il supporto dell'Ufficio competente.

9. L'Ufficio Diritto allo Studio è l'Ufficio preposto per l'istruttoria, l'espletamento ed il monitoraggio della procedura di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 5 - Espletamento

1. Tutte le iniziative ed attività finanziate inerenti a ciascun anno accademico, devono essere espletate e completate entro l'anno accademico cui si riferiscono. Di norma le iniziative devono essere svolte dal primo novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

2. Il relativo finanziamento è revocato per le parti non espletate e incrementa le disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio dell'esercizio successivo.

3. Al termine di ciascun anno accademico le associazioni o gruppi di studenti sono tenuti a presentare alla Commissione, di cui al precedente art. 2, una relazione illustrativa delle iniziative svolte e delle forme di pubblicità adottate che va allegata alla eventuale richiesta per l'anno successivo.

ARTICOLO 6 - Liquidazione dei contributi

1. I contributi sono liquidati e pagati dal competente ufficio istruttore dell'Ateneo, su richiesta del soggetto delegato/responsabile di cui all'art. 4, comma 5, lettera c), ed in base alla documentazione delle spese e nei limiti del finanziamento approvato, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

ARTICOLO 7 - Procedura di spesa

1. Al termine dello svolgimento dell'attività finanziata, le associazioni o gruppi di studenti sono tenuti, sotto la responsabilità personale del soggetto di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), del presente Regolamento, a presentare all'ufficio istruttore competente, nei termini e nelle modalità previsti dal Bando, una relazione illustrativa della iniziativa svolta, secondo il modello appositamente predisposto dalla Commissione, di cui all'art. 2.

2. La relazione deve prevedere:

a) l'indicazione puntuale degli obiettivi raggiunti;

b) la precisazione di tutte le forme di pubblicità adottate;

c) l'indicazione puntuale delle spese effettuate e delle forme di individuazione del contraente, nel rispetto della normativa vigente, del principio di rotazione tra i fornitori e della congruità degli importi spesi, in particolare in relazione al progetto presentato, alla tipologia dell'iniziativa, al numero dei partecipanti, al luogo e alla durata della stessa, in modo che esse siano riconducibili inequivocabilmente all'iniziativa finanziata;

d) l'analisi dell'impatto in termini di numero dei partecipanti che hanno aderito all'iniziativa e delle forme di rilevazione del numero dei presenti.

3. Alla relazione deve essere allegata la documentazione comprovante le spese effettuate. Per i relatori è necessario allegare un dettagliato curriculum vitae, che oltre ad individuare i dati anagrafici dello stesso, precisi dettagliatamente la qualifica e/o la comprovata esperienza nel settore del relatore/conferenziere scelto.

4. I documenti contabili originali sono conservati dal soggetto delegato/responsabile, di cui all'art. 4, co. 5, lett. c), fino al termine massimo previsto dalla normativa vigente.

5. La mancata rendicontazione delle spese, nelle modalità previste dal presente Regolamento e dal Bando, oltre che non consentire alcun rimborso, è motivo di esclusione dai finanziamenti per l'anno successivo e, previa valutazione della Commissione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, può determinare la cancellazione dell'Associazione inadempiente dall'Albo di Ateneo, ai sensi di quanto previsto dal regolamento in materia. Nessun rimborso può essere effettuato per spese superiori all'importo finanziato o per iniziative svolte oltre i termini fissati dalla Commissione.

6. I compensi per i relatori/conferenzieri indicati nella relazione, non possono essere pagati direttamente dall'Associazione o Gruppo Studentesco. Il pagamento è curato esclusivamente dagli uffici competenti di Ateneo, nel rispetto della vigente normativa. Eventuali compensi anticipati dall'Associazione non possono essere rimborsati.

6. L'importo dei compensi di norma è fissato ad ora, secondo le normali tariffe di mercato, salvo il caso di personalità di chiara fama nazionale ed internazionale.

7. La relazione, di cui al comma 1 e seguenti del presente articolo, deve essere presentata, altresì, alla Commissione in caso di richiesta di finanziamento per l'anno successivo, congiuntamente a quella prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, e in tutti i casi previsti dalla vigente normativa di Ateneo.

ARTICOLO 8 - Anticipazione

Il responsabile amministrativo dell'iniziativa può richiedere, un'anticipazione del contributo fino al 60% dell'importo assegnato, nelle modalità previste dal Bando e comunque per le iniziative il cui svolgimento avrà inizio improrogabilmente entro 3 mesi dall'anticipazione liquidata.

ARTICOLO 9 - Responsabilità

1. I responsabili delle associazioni o dei gruppi studenteschi sono responsabili, per tutte le attività del progetto finanziato, sia nei confronti dell'Università che di terzi per eventuali danni causati.
2. A tal riguardo, i soggetti responsabili dell'iniziativa e comunque i responsabili delle Associazioni, con l'accoglimento del finanziamento riconoscono e accettano quanto previsto dal seguente Regolamento, impegnandosi ad osservarlo in ogni sua parte.

ARTICOLO 10 - Controversie

Per eventuali controversie o per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, le Associazioni o Gruppi possono presentare istanza specifica alla Commissione, di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 11 – Approvazione, entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento delle Iniziative Culturali e Sociali degli Studenti, emanato con Decreto Rettorale 28 marzo 2000, Rep n. 2141 e modificato con Decreto Rettorale 09 ottobre 2018, Rep. n. 9817.
2. Il presente Regolamento è approvato secondo le procedure definite nello Statuto ed eventuali modifiche del presente Regolamento dovranno essere adottate con la medesima procedura.
3. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito web dell'Università degli Studi di Salerno.
4. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, il Rettore con proprio decreto provvede alla nomina della Commissione, di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 12 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.